

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 04729/2025 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4729 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Emanuele Lillo, rappresentato e difeso dall'avv. Benedetta Leone, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest'ultima in Napoli, Via Posillipo, n. 239, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Consoli, dell'Avvocatura Regionale, con domicilio fisico eletto presso la sede dell'Ente in Napoli, Via Santa Lucia n. 81, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Maurizio Cardone e Angelo Amoroso - non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*quanto al ricorso introduttivo:*

“a) dell'avviso di procedura valutativa per la progressione verticale in deroga tra le aree ai sensi dell'art. 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL Comparto funzioni locali 2019-

2021 riservata al personale a tempo indeterminato della Giunta Regionale della Campania per la copertura di n. 222 posti nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, pubblicato sulla pagina web istituzionale in data 30 luglio 2025; b) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e consequenziale tra i quali il disciplinare per la definizione dei criteri di valutazione per le progressioni verticali speciali o in deroga approvato con D.G.R. n. 505 del 28.07.2025.”

*quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 21 gennaio 2026:*

per l'annullamento,

*previa adozione delle misure cautelari,*

“a) della graduatoria provvisoria della procedura valutativa per la progressione verticale in deroga tra le aree ai sensi dell'art. 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL Comparto funzioni locali 2019-2021 riservata al personale a tempo indeterminato della Giunta Regionale della Campania per la copertura di n. 222 posti nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, non nominativa, approvata con decreto del dirigente con decreto del Dirigente del Settore “Programmazione del fabbisogno del personale - Reclutamento, Assunzioni – Inquadramento, Stato giuridico - Progressioni di carriera - Mobilità-Comandi - Distacchi - Assegnazioni temporanee - Quiescenza e previdenza” presso la Direzione Generale per le Risorse Umane della Regione Campania n. 11 del 27 novembre 2025;

b) della graduatoria definitiva della predetta procedura, approvata con decreto del Direttore Generale per le Risorse Umane della Regione Campania n. 19 del 16 dicembre 2025.”

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, Benedetta Leone per il ricorrente e Giuseppe Calabrese, su delega dell'avvocato Massimo Consoli, per la Regione;

CONSIDERATO che con il ricorso per motivi aggiunti, depositato il 21 gennaio 2026, Emanuele Lillo ha chiesto l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari, della graduatoria provvisoria della procedura valutativa per la progressione verticale in deroga tra le aree ai sensi dell'art. 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL Comparto funzioni locali 2019-2021 riservata al personale a tempo indeterminato della Giunta Regionale della Campania per la copertura di n. 222 posti nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, non nominativa, approvata con decreto del dirigente con decreto del Dirigente del Settore "Programmazione del fabbisogno del personale - Reclutamento, Assunzioni - Inquadramento, Stato giuridico - Progressioni di carriera - Mobilità-Comandi - Distacchi - Assegnazioni temporanee - Quiescenza e previdenza" presso la Direzione Generale per le Risorse Umane della Regione Campania n. 11 del 27 novembre 2025, nonché della graduatoria definitiva della predetta procedura, approvata con decreto del Direttore Generale per le Risorse Umane della Regione Campania n. 19 del 16 dicembre 2025;

CONSIDERATO che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

CONSIDERATO che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati, la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a.;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare – alternativamente alla notifica individuale – la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

ATTESO che l'art. 52 c.p.a. prevede che *"Il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi*

*dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;*

RITENUTO che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, cfr., tra le altre, TAR Lazio Roma, Sez. I ter, ordinanza n. 7680/2015, nonché i numerosi precedenti di questa Sezione, *ex multis*, ordinanza n. 2777/2025);

CONSIDERATO che, al fine di rendere effettiva la probabilità di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati, non appare necessaria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

RITENUTO, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso e del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del Tribunale Amministrativo Regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso, insieme all'elenco nominativo dei controinteressati, può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente;
- l'amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, nel proprio sito internet il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati,

in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania Napoli individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'amministrazione regionale non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso, nonché le notizie e gli atti relativi alla presente controversia;

- l'amministrazione regionale dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

- la medesima amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale risultano pubblicati il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione regionale secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in €30,00 (trenta/00) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito;

RITENUTO, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, qualora parte ricorrente opti per l'illustrata modalità di notificazione per pubblici proclami, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione al difensore del deposito della presente ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni: al riguardo, si precisa che gli stessi termini valgono anche nel caso in cui parte ricorrente dovesse ritenere più conveniente la notifica individuale del gravame a ciascuno dei controinteressati pretermessi;

RITENUTO, infine, di dover fissare nuova udienza camerale per la trattazione della domanda cautelare il giorno 1° aprile 2026, riservando ogni altra decisione, in rito, nel merito e sulle spese anche della presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) dispone gli adempimenti di cui in motivazione e rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 1° aprile 2026.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente

Carlo Dell'Olio, Consigliere

Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Rosalba Giansante**

**IL PRESIDENTE**  
**Michelangelo Maria Liguori**

**IL SEGRETARIO**